

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo IV

La Magistratura

Sezione II – Norme sulla giurisdizione

Articolo 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.